



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 giugno 2016
(OR. en)

9704/1/16
REV 1 (el,es,hr,it,lt,lv,pt,ro,sl,sv)

ENV 376
ECOFIN 532
SOC 371
COMPET 346
POLGEN 44
CONSOM 133

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.: COM(2016) 316 final/2

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una **nuova versione** del documento COM(2016) 316 final.

All.: COM(2016) 316 final/2



Bruxelles, 27.6.2016
COM(2016) 316 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2016) 316 final of 27.05.2016.

Concerns the Italian language version.

Omission on page 6, point 4, first paragraph, last sentence.

The text shall read as follows:

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad
un regolare riesame della loro attuazione**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione

1. LACUNE NELL'ATTUAZIONE E RELATIVE CONSEGUENZE

Secondo la relazione sullo stato dell'ambiente relativa al 2015, elaborata dall'Agenzia europea dell'ambiente, "i miglioramenti a breve e lungo termine dell'ambiente, della salute e della prosperità dell'Europa dipendono dalla piena attuazione delle politiche e da una migliore integrazione dell'ambiente nelle politiche dei settori che contribuiscono di più alle pressioni e agli impatti ambientali"¹. La Commissione ha individuato le sfide e definito le soluzioni per colmare le lacune nell'attuazione della legislazione ambientale in due comunicazioni, una del 2008² e l'altra del 2012³.

La natura delle carenze in materia di attuazione varia a seconda degli ambiti e degli Stati membri. Possono essere dovute alle norme ambientali nazionali che attuano la legislazione dell'UE e interessare il raggiungimento dei principali obiettivi concordati relativi alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua e alla biodiversità, il completamento delle infrastrutture necessarie per i rifiuti e le acque reflue, le modalità di interazione delle autorità con i cittadini, la messa in atto di tutele, come ad esempio il completamento nei termini previsti dei piani ambientali obbligatori, quali i piani di gestione dei rifiuti, e la conformità a una serie di norme applicabili sul campo, per esempio, il divieto di scarico di rifiuti.

Come precisato nella comunicazione del 2008 sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente, i problemi da affrontare sono i seguenti: insufficiente attenzione prestata ai termini e alla completezza, carenze a livello di conoscenze e di consapevolezza⁴, carenza di capacità amministrative, politiche e procedure di applicazione carenti a livello nazionale e regionale, investimenti insufficienti e ritardi negli investimenti nelle infrastrutture necessarie per la riduzione dell'inquinamento⁵.

In base ai risultati di un'indagine condotta nel 2015 dalle autorità nazionali competenti in materia di ambiente, esistono fattori fondamentali comuni all'origine degli scarsi progressi realizzati a livello di attuazione⁶. La causa principale è rappresentata dalle insufficienti

¹ AEA, 2015. L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2015. Relazione di sintesi. Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, cfr. <http://www.eea.europa.eu/soer> pag. 15.

² COM(2008) 773 def. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0773&rid=1>.

³ COM(2012) 95 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0095>.

⁴ La comunicazione COM(2012) 95 conferma che permangono problemi per quanto riguarda le conoscenze relative all'attuazione, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0095>, pag. 4.

⁵ COM(2008) 773 def. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0773&rid=1>, pag. 3.

⁶ IMPEL, 2015. *Challenges in the practical implementation of EU environmental law and how IMPEL could help overcome them* (Sfide nell'attuazione pratica del diritto ambientale dell'UE e contributo dell'IMPEL per superarle). Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente, relazione finale,

capacità degli organismi amministrativi incaricati dell'attuazione della legislazione, ivi comprese le organizzazioni responsabili della regolamentazione ambientale e della relativa applicazione, seguita dall'insufficienza di dati, prove e informazioni e dalla mancanza di competenze a livello locale. Non da ultimo, nell'indagine sono state menzionate le sanzioni inadeguate e le ammende insufficienti per avere un effetto dissuasivo.

Tra altri fattori che contribuiscono a una scarsa attuazione della normativa e della politica ambientale riportati nell'indagine rientrano la mancanza di un coordinamento a livello governativo, che garantisca la coerenza delle priorità tra il livello orizzontale (a livello di governo) e verticale (tra i livelli amministrativi, ad esempio, locale, regionale e nazionale), e l'insufficiente integrazione delle questioni ambientali in varie politiche, programmi e progetti.

Le cause profonde delle carenze a livello di attuazione devono essere affrontate in modo globale, sistematico e collaborativo, per almeno due ragioni.

In primo luogo, una scarsa attuazione comporta **costi** ambientali, economici e sociali. Per esempio, è stato calcolato che i costi dei danni alla salute e all'ambiente causati dagli inquinanti atmosferici provenienti dagli impianti industriali europei superano 100 miliardi di euro l'anno⁷. I costi economici connessi alla mancata attuazione dell'*acquis* in materia di ambiente sono stati stimati a circa 50 miliardi di euro l'anno nel 2011, inclusi i costi connessi ai procedimenti giudiziari nei confronti degli Stati membri (casi di infrazione)⁸. In altre parole, ogni mese nell'UE si generano oltre 4 miliardi di euro di costi superflui, mentre l'esperienza dimostra che è molto meno oneroso conformarsi alla legislazione, che sostenere i costi economici e ambientali dovuti all'inazione o agli interventi tardivi⁹. La mancata attuazione dei requisiti ambientali esistenti comporta costi sociali ed economici. Ad esempio, una piena osservanza della politica dell'UE in materia di rifiuti entro il 2020 potrebbe portare alla creazione di 400 000 nuovi posti di lavoro e a un incremento di 42 miliardi di euro del fatturato annuale dell'industria di gestione e riciclaggio dei rifiuti¹⁰. Analogamente, la piena attuazione della legislazione esistente in materia di risorse idriche e il raggiungimento di un buono stato per tutti i corpi idrici comporterebbero complessivamente un beneficio annuale di almeno 2,8 miliardi di euro¹¹. L'esistenza di ampie differenze a livello di attuazione tra

23 marzo 2015, <http://impel.eu/wp-content/uploads/2015/07/Implementation-Challenge-Report-23-March-2015.pdf>, pag. 6 e pag. 44, grafico 3.2.

⁷ AEA, 2015. L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2015. Relazione di sintesi. Agenzia europea dell'ambiente, Copenaghen, cfr. <http://www.eea.europa.eu/soer> pagg. 19-20.

⁸ *The costs of not implementing the environment acquis* (I costi della mancata attuazione dell'*acquis* ambientale) (COWI 2011).

http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf, pag. 9; COM(2012) 95 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0095&from=IT>, pag. 3

⁹ Cfr. ad esempio, gli studi di casi sui costi dovuti all'inazione o a ritardi nelle azioni intraprese presentati nella relazione dell'AEA "*Late Lessons from Early Warnings: science, precaution, innovation*" (2013). <http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2>.

¹⁰ DG ENV, 2011. *Implementing EU legislation for Green Growth* (Attuazione della legislazione UE per una crescita compatibile con l'ambiente). Studio realizzato da Bio Intelligence Service, in cui è precisata la quota relativa alla creazione di posti di lavoro e fatturato per Stato membro, cfr. <http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf>.

¹¹ Servizio di ricerca del Parlamento europeo, 2015, *Water Legislation: Cost of Non-Europe Report*. Cfr. [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU\(2015\)536369](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536369).

Stati membri crea degli ostacoli per il funzionamento del mercato interno (condizioni non paritarie per le imprese).

In secondo luogo, il mancato raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di ambiente incide, agli occhi dei cittadini, sulla **credibilità** sia delle autorità nazionali che dell'UE. Il numero considerevole di violazioni, petizioni e reclami nel settore ambientale¹² e le difficoltà nel gestirli rispecchiano l'insufficiente livello di attuazione dell'*acquis* in materia di ambiente. Sebbene sia doveroso riconoscere gli sforzi profusi dai tribunali nazionali e dalle autorità nazionali competenti in materia di ambiente, principali responsabili dell'attuazione del diritto dell'UE, al fine di attuare e applicare le norme ambientali, le iniziative intraprese non sono state sufficienti per colmare le lacune nell'attuazione. In tale contesto, è inoltre opportuno osservare che, mentre alcuni Stati membri e regioni hanno ottenuto eccellenti risultati nell'attuare l'*acquis* ambientale, altri sono ancora in ritardo, talvolta in modo significativo.

2. OCCORRE UN APPROCCIO STRATEGICO E GLOBALE

Mentre l'attuazione spetta in primo luogo agli stessi Stati membri, la Commissione, in quanto custode dei trattati, ha tra le proprie responsabilità la verifica dell'applicazione della legislazione adottata dall'Unione europea. I procedimenti di infrazione si confermano in definitiva uno strumento fondamentale per garantire la corretta attuazione delle disposizioni giuridiche e per diversi anni sono state avviate azioni mirate di promozione della conformità rivolte agli Stati membri, in particolare nei settori con i più bassi livelli di attuazione. Ad esempio, tali azioni hanno interessato, tra gli altri, i settori della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Queste azioni mirate, che restano cruciali e saranno portate avanti, dovranno tuttavia essere integrate nell'ambito di un approccio sistemico volto ad affrontare gli aspetti trasversali, a delineare un quadro completo di successi e sfide, e a definire la portata e la gamma delle priorità che devono essere oggetto di attenzione non soltanto sul piano tecnico, ma anche politico.

Un approccio strategico e completo di questo genere – attualmente inesistente – dovrebbe permettere di individuare e affrontare le cause profonde delle lacune in materia di attuazione in una fase antecedente e nell'ambito di un partenariato tra Stati membri e Commissione. In base a tale analisi, la Commissione sarà pronta ad accompagnare gli sforzi degli Stati membri con competenze tecniche e un sostegno finanziario più mirato attraverso i fondi dell'UE esistenti.

¹² COM(2015) 329 final, Relazione annuale 2014 della Commissione. Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione – Relazione annuale http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/com_2015_329_it.pdf, pag. 8: del totale di 3 715 di nuove denunce registrate nel 2014, 508 erano relative all'ambiente; pag. 14: del totale di 893 nuovi casi di infrazione avviati nel 2014, 174 interessavano il settore dell'ambiente.

Questa impostazione è in linea con il 7° programma d'azione per l'ambiente, che attribuisce la priorità al rafforzamento dell'attuazione al fine di raggiungere gli obiettivi e risponde all'esigenza di garantire agli Stati membri analisi e sostegno su misura e rafforzare la comprensione e la conoscenza delle carenze in termini di attuazione¹³.

3. PRINCIPI E OBIETTIVI DEL RIESAME DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI

La finalità generale dell'iniziativa del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (di seguito "il riesame") consiste nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche e dalla legislazione esistenti in materia di ambiente, assicurando attentamente allo stesso tempo una **parità di trattamento** degli Stati membri. Gli obiettivi definiti nelle politiche e nelle norme concordate esistenti costituiscono un insieme di **parametri di riferimento** in base ai quali sono verificati i progressi dell'attuazione.

La procedura di riesame dovrebbe essere **inclusiva e partecipativa**. Gli Stati membri saranno incoraggiati a coinvolgere i soggetti interessati pertinenti, quali ad esempio il settore privato, le organizzazioni della società civile e i diversi livelli di governo, al fine di discutere in merito alle principali carenze in termini di attuazione e alle possibili soluzioni.

La procedura di riesame sarà **flessibile**, in primo luogo perché terrà conto delle specifiche sfide nazionali nella valutazione effettuata dalla Commissione e, in secondo luogo, perché riconoscerà pienamente che gli Stati membri possono scegliere modalità e mezzi di attuazione, purché le azioni intraprese permettano di raggiungere gli obiettivi comuni perseguiti dall'*acquis* e dalle politiche in materia di ambiente.

Questa iniziativa sarà **in sinergia** con il lavoro svolto sull'attuazione delle politiche ambientali. I risultati finali saranno basati su informazioni e dati già raccolti dalla Commissione (Eurostat e Centro comune di ricerca inclusi), dall'Agenzia europea dell'ambiente, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, tra altre istituzioni, nonché da fonti ufficiali nazionali. Analogamente, i risultati dei diversi controlli di adeguatezza della legislazione ambientale esistenti effettuati dalla Commissione, incluso quello sulla comunicazione in materia ambientale, e le valutazioni d'impatto per le future proposte legislative andranno ad alimentare il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali.

Quest'ultimo sarà pertanto effettuato dalla Commissione, al fine di:

- delineare un quadro documentato e sintetico della situazione in ogni Stato membro riguardante le principali carenze in materia di attuazione, in base a una serie di parametri che rispecchiano gli obiettivi politici esistenti concordati e i principali obblighi fissati dalla legislazione in materia ambientale dell'UE;

¹³ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (7° PAA) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=IT>.

- dare l'opportunità di instaurare un dialogo strutturato con ogni Stato membro sui risultati ottenuti e i problemi riscontrati nell'affrontare le lacune nell'attuazione, nonché sulle azioni necessarie;
- prevedere misure di sostegno su misura per gli Stati membri, volte a migliorare l'attuazione dell'*acquis* e delle politiche in materia di ambiente;
- rafforzare la cultura della conformità dell'UE nel settore delle politiche ambientali;
- garantire una base di informazioni precise per le discussioni e le decisioni politiche tra le istituzioni dell'UE riguardanti le sfide orizzontali, le opportunità e le possibili soluzioni per ridurre sempre più le carenze di attuazione, individuare e condividere le migliori pratiche, nonché i problemi comuni, sfruttare al meglio l'esperienza acquisita in tutta l'UE e impegnarsi con l'intera gamma di soggetti interessati in azioni finalizzate a colmare le lacune nell'attuazione.

4. IL CICLO DEL RIESAME DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI

In una prima fase saranno elaborate ogni due anni **relazioni specifiche per paese**, incentrate su questioni essenziali relative alla legislazione e alla politica ambientale di ogni Stato membro. La prima parte riguarderà tematiche quali l'economia circolare, l'efficienza delle risorse e la gestione dei rifiuti, la biodiversità, la protezione marina, la protezione del suolo, l'infrastruttura verde e la stima del capitale naturale, la qualità dell'aria, la qualità e la gestione delle risorse idriche, le sostanze chimiche e le città sostenibili. La seconda parte riguarderà il quadro di sostegno e gli strumenti di attuazione, tra cui la qualità della capacità amministrativa, la garanzia di conformità, un accesso effettivo alla giustizia e ai meccanismi di ricorso, l'accesso a informazioni ambientali, conoscenze ed elementi di prova, la tassazione in campo ambientale, la graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, gli appalti pubblici e gli investimenti ecologici. In futuro saranno affrontate le questioni dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione quali questioni trasversali a tutte le aree tematiche pertinenti.

Le relazioni metteranno in evidenza le principali sfide raccolte da ciascuno Stato membro, nonché i successi dell'attuazione dell'*acquis* e delle politiche dell'UE in materia di ambiente, e proporranno possibili soluzioni per il futuro. Le relazioni si baseranno sulle attività tematiche bilaterali svolte in materia di attuazione e di integrazione della politica ambientale in altre politiche intraprese dalla Commissione con ciascuno Stato membro e forniranno altresì nuovi orientamenti per tali attività. Creeranno il quadro per i **dialoghi bilaterali con ogni paese** e per le azioni di promozione della conformità settoriale tra la Commissione e lo Stato membro interessato. La Commissione consulterà lo Stato membro prima di finalizzare la relazione, per accertarsi della correttezza della stessa. Una volta adottate dalla Commissione, le relazioni specifiche per paese saranno rese pubbliche.

La seconda fase, basata sulla precedente, consisterà nel creare il quadro per le discussioni di alto livello riguardo alle principali lacune nell'attuazione comuni a più Stati membri. Le conclusioni principali delle 28 relazioni specifiche per paese saranno riassunte in un documento che accompagnerà le relazioni e sarà pubblicato contemporaneamente. A seconda dell'importanza dei risultati, la Commissione preparerà **documenti tematici** specifici, per

esaminare ulteriormente, assieme al Consiglio, determinate questioni pertinenti per diversi Stati membri e che meritano particolare attenzione e impegno. Tali documenti tematici saranno sottoposti al Consiglio per uno scambio di pareri su strategie, esperienze e migliori pratiche messe a punto su tali tematiche, in particolare qualora abbiano un'incidenza a livello transfrontaliero sull'ambiente e la competitività.

La Commissione comunicherà inoltre al Parlamento europeo le principali conclusioni orizzontali cui è giunta, tenendo debitamente conto del suo ruolo di controllo sancito dai trattati. Collaborerà inoltre con il Comitato delle regioni, sempre in merito alle principali conclusioni orizzontali, per impegnarsi con i rappresentanti locali e regionali in attività di sensibilizzazione riguardo ad azioni specifiche¹⁴. I risultati di tali dialoghi alimenteranno il seguito dato dalla Commissione a ogni ciclo di riesame dell'attuazione delle politiche ambientali.

A partire dal secondo ciclo, la **Commissione riferirà** in merito ai progressi realizzati nell'attuazione, ivi compreso sul seguito dato alle conclusioni del ciclo precedente.

5. BENEFICI ATTESI

Il riesame dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente è volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza nella messa in atto delle politiche e delle legislazioni ambientali, fungendo da complemento delle misure di applicazione. Un chiaro vantaggio di questo approccio è il fatto che può sollevare problematiche essenziali e dare origine a possibili soluzioni strutturali in modo **preventivo e trasparente**, in alcuni casi anche prima che scadano i termini per la conformità e si manifestino le esigenze di applicazione delle normative. La consapevolezza sulle azioni sistemiche degli Stati membri e sull'efficacia nell'affrontare le cause profonde delle lacune in termini di attuazione svolge un ruolo essenziale nella definizione dell'approccio adottato dalla Commissione in materia di applicazione delle norme. Una migliore attuazione rafforza la fiducia dei cittadini nel diritto ambientale dell'UE, accresce la fiducia reciproca tra Stati membri e crea condizioni paritarie per gli attori economici che operano nel mercato interno¹⁵. Inoltre, una migliore regolamentazione dipende da una migliore attuazione: più le norme esistenti raggiungono gli obiettivi per cui sono state emanate, meno sono necessari interventi per riesaminare le norme esistenti o adottarne di nuove.

Gli Stati membri avranno l'opportunità di **scambiare buone pratiche** e di beneficiare reciprocamente di conoscenze ed esperienze per affrontare le rispettive sfide ambientali. Le problematiche comuni in materia di ambiente saranno individuate con chiarezza e, ove opportuno, potranno essere affrontate congiuntamente. In generale, una migliore

¹⁴ Ad esempio, mediante la piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale, istituita dal Comitato delle regioni e dalla Commissione, cui è fatto riferimento nel 7° programma generale di azione in materia di ambiente, pag. 189, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=IT>.

¹⁵ Ad esempio, condizioni non paritarie per le imprese di trattamento dei rifiuti conformemente alla legislazioni e quelle che esportano illegalmente i rifiuti. Cfr. *The costs of not implementing the environment acquis* (I costi della mancata attuazione dell'*acquis* ambientale) (COWI 2011), http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf, pag. 67.

comprensione aumenta l'accettazione e il sostegno dei risultati del riesame. Un quadro completo degli sforzi profusi da ogni Stato membro potrebbe creare opportunità per imparare gli uni dagli altri (*inter pares*) e dovrebbe inoltre contribuire a un uso più mirato dei fondi dell'UE, incentivare maggiori tassi di assorbimento e porre l'accento sulle esigenze e le priorità reali delle politiche in materia di investimenti intelligenti. Inoltre, i risultati ottenuti dagli Stati membri nell'affrontare le sfide cui si trovano di fronte, nonché i costi o i benefici delle misure necessarie, saranno più visibili per i cittadini e i soggetti coinvolti.

La Commissione avrà l'opportunità di individuare potenziali **soluzioni sistemiche** a problemi di attuazione in materia ambientale, svolgere un lavoro di sensibilizzazione in una fase più precoce e rafforzare la dimensione preventiva per quanto concerne l'applicazione del diritto dell'Unione. In tal modo, gli Stati membri potranno prevedere in modo più adeguato le questioni che richiedono misure correttive, in linea con i principi politici di interesse generale di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'UE¹⁶. Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali permetterà inoltre di comprendere meglio le sfide affrontate dalle autorità nazionali nell'applicare il diritto dell'Unione, esercizio utile anche in sede di revisione della legislazione esistente in materia di ambiente o per la proposta di nuovi atti legislativi. Richiedendo una raccolta e una valutazione delle informazioni disponibili secondo metodi più mirati e specifici per paese, l'iniziativa migliorerà l'uso dei dati già a disposizione della Commissione. Inoltre, i risultati dell'iniziativa di monitoraggio obbligatorio¹⁷ dovrebbero consentire di disporre in futuro di dati più esaustivi sul settore ambientale. Infine, tale esercizio fornirà una panoramica trasversale delle principali sfide connesse all'attuazione.

6. COLLEGAMENTI CON ALTRE INIZIATIVE

Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali è destinato a integrarsi con una più ampia serie di attività e di iniziative relative all'attuazione. Interessa un'ampia gamma di questioni ambientali, alcune delle quali forniscono informazioni specifiche per paese che potrebbero essere pertinenti per il processo del **semestre europeo** e promuoveranno un dialogo e uno scambio di pratiche più dettagliati in merito a specifiche tematiche ambientali di rilevanza per il **programma per la crescita e l'occupazione**. Inoltre, il riesame contribuirà a ottenere migliori informazioni sulla qualità dell'amministrazione pubblica, una delle cause delle lacune nell'attuazione delle politiche in materia di ambiente, nello stesso spirito della più ampia analisi della qualità amministrativa effettuata nell'ambito del semestre.

In linea con l'agenda "**Legiferare meglio**"¹⁸, questa iniziativa sottolinea l'importanza di onorare gli impegni giuridici e politici esistenti. L'UE dispone di un quadro normativo consolidato in materia ambientale, che include numerose direttive, nonché altri obiettivi e

¹⁶ Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

¹⁷ Monitoraggio e comunicazione nel settore della politica ambientale - I controlli di adeguatezza relativi agli obblighi di monitoraggio e di comunicazione.

Cfr. http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm.

¹⁸ Comunicazione del 19 maggio 2015 (COM(2015) 215) "Legiferare meglio" <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0215&qid=1463998028554&from=IT>.

finalità politiche non vincolanti, la cui attuazione è in genere monitorata su base settoriale. Il riesame mira ad analizzare, in modo sistemico, le principali problematiche relative all'attuazione in ogni Stato membro nei settori ambientali, rafforzando in tal modo la coerenza politica. Il riesame contribuirà altresì all'iniziativa "Legiferare meglio", fornendo informazioni precise sul funzionamento degli strumenti esistenti nella pratica, al fine di elaborare eventuali misure correttive.

La procedura di riesame dell'attuazione delle politiche ambientali è collegata ai costanti controlli di adeguatezza delle **comunicazioni in materia di ambiente**, il cui obiettivo è definire un approccio più coerente e coordinato per la comunicazione di informazioni sull'attuazione e la conformità. Questo obiettivo apporterà grandi benefici al riesame, garantendo, come punto di partenza per il dialogo e le azioni da intraprendere con gli Stati membri, informazioni pertinenti sul livello di attuazione e sulla "distanza dall'obiettivo". Dovrebbe inoltre sostenere l'approccio attivo del riesame, fornendo informazioni sul rischio rappresentato da future inosservanze e permettendo così di trovare soluzioni tempestive. Il coinvolgimento dei cittadini, grazie all'accesso alle informazioni ambientali, alla partecipazione pubblica e all'**accesso alla giustizia**, costituisce un elemento essenziale ai fini dell'attuazione. Altrettanto importante è la **garanzia della conformità**, ossia le azioni congiunte intraprese dalle autorità pubbliche per lottare contro le infrazioni mediante la promozione della conformità e la collaborazione con le imprese, rilevando le infrazioni grazie a ispezioni e altre forme di monitoraggio della conformità e adottando le opportune misure di contrasto. Il riesame interesserà queste tematiche, garantendo una piena coerenza.

7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

La presente comunicazione illustra un processo che dimostra il rinnovato impegno della Commissione a favore di una migliore attuazione della politica e della legislazione in materia di ambiente. L'obiettivo è agire in modo più trasparente e inclusivo, per garantire che le norme e politiche ambientali vigenti riescano a conseguire obiettivi importanti per la società in modo efficiente e in stretto coordinamento con altre politiche pertinenti.

A tal fine, la Commissione pubblicherà relazioni per paese, che verranno progressivamente migliorate. Tuttavia, la Commissione non può garantire da sola il raggiungimento dell'obiettivo fissato ed è necessario un impegno condiviso da parte delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e di altri soggetti pertinenti. L'elaborazione delle relazioni biennali specifiche per paese non comporterà oneri supplementari per gli Stati membri, **né nuovi obblighi di comunicazione**. Il valore aggiunto di questo esercizio e la portata dei benefici attesi illustrati in precedenza dipenderà da ultimo dal seguito dato dalle autorità nazionali. Per facilitare tale seguito, la Commissione proseguirà le attività tecniche nell'ambito dei diversi gruppi di lavoro che si occupano di questioni settoriali relative alle risorse idriche, ai rifiuti, alla natura, all'aria o alle emissioni industriali.